



Sandra de Franchis
NOTAIO

ALLEGATO "B"

ALLA RACC.N. 5037

STATUTO

DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

1) Costituzione e denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali". La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile e dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. n. 361/2000.

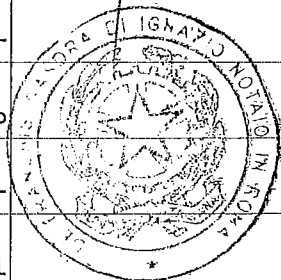
2) Sede Legale

La Fondazione ha sede legale in Roma, Via del Viminale n. 43.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Superiore della Fondazione, può istituire uffici senza stabile rappresentanza, anche in altre località, determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.

3) Scopi della Fondazione

La Fondazione non ha finalità lucrative, è apartitica e non ha fini politici. La Fondazione ha per scopo la valorizzazione della professione di assistente sociale come configurata nella legge 84/93, nel D.M. n. 615/1994 e successive modificazioni (di seguito Ordinamento professionale). Tale scopo sarà realizzato attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale degli assistenti



sociali, l'individuazione di specializzazioni all'interno della professione, la formazione degli assistenti sociali e quindi, in generale, mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto della professione di assistente sociale, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla medesima.

In particolare la Fondazione potrà:

- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli assistenti sociali iscritti all'albo;
- istituire corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di assistente sociale, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all'attività professionale e di studio;
- promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza degli assistenti sociali, procedendo alla pubblicazione dei relativi

vi atti o documenti, e promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, il pubblico e le istituzioni pubbliche;

- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;

- svolgere, in favore degli assistenti sociali iscritti nell'albo professionale o dei relativi Ordini rappresentativi della categoria, attività di supporto e formazione professionale, anche a titolo gratuito;

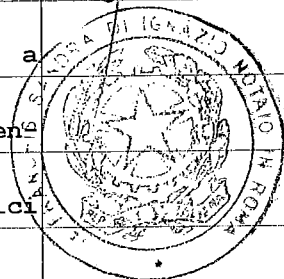
- promuovere e/o partecipare a bandi e gare europee e/o nazionali e/o regionali per iniziative o attività nelle materie di competenza degli assistenti sociali iscritti all'Albo;

- costituire biblioteche;

- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica ai laureati in Servizio sociale secondo i regolamenti di volta in volta predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici



registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4) Entrate - Fondo di Gestione

Le entrate costituiscono il Fondo di Gestione della Fondazione e sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;

- quote e contributi dei Partecipanti, anche istituzionali, e degli altri sovventori;

- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;

- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;

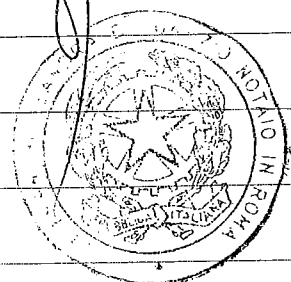
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal fondo di dotazione dell'ammontare di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) versato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto ad essa facenti capo. I contributi, i lasciti e le donazioni, che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio della Fondazione e destinati al fine determinato dalla liberalità; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale; in caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni o fondazioni o altri enti con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità che potranno essere indicate dal Consiglio di Sorveglianza.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in



forme non soggette a rischio.

6) Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, associazioni anche non riconosciute ed enti italiani o di nazionalità straniera che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi tramite un contributo in denaro, anche pluriennale, con le modalità e nella misura che verrà stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti sono ammessi su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Superiore della Fondazione, adottata con il voto della maggioranza dei suoi componenti.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

I Partecipanti hanno diritto di esprimere il proprio voto nell'Assemblea di partecipazione di cui all'art. 20 del presente Statuto.

7) Partecipanti istituzionali

E' partecipante istituzionale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (di seguito indicato anche come C.N.O.A.S.) che contribuisce alla vita della Fondazione e alla realizzazione degli scopi istituzionali della

stessa tramite un contributo annuo di importo non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).

8) Esclusione e recesso

In caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto o in presenza di condotte incompatibili con l'oggetto e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione decide con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti.

L'esclusione di enti o persone giuridiche ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione;
- apertura della procedura di liquidazione;
- dichiarazione di fallimento o accesso ad altre procedure concorsuali.

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso non spetta ai partecipanti alcuna somma o rimborso di quanto versato.

9) Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio Superiore;



- l'Assemblea di partecipazione;

- il Revisore unico.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi della Fondazione, eccezion fatta:

I) per la partecipazione all'Assemblea di partecipazione secondo quanto disposto dall'art. 18;

II) per i Partecipanti, ciascuno dei quali può far parte di uno degli organi in precedenza indicati oltreché dell'Assemblea di partecipazione;

III) per la collocazione del Presidente nel Consiglio di Amministrazione.

10) Consiglio di Amministrazione - Composizione

I componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti tra gli assistenti sociali iscritti all'albo o anche tra professionisti esperti in amministrazione aziendale, sono in numero dispari compreso fra tre e cinque, così come da deliberazione del Consiglio Superiore; essi, per capacità scientifica e professionale, devono essere in grado di contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione.

I componenti sono designati nel modo che segue:

- la maggioranza, incluso il Presidente (due o tre, incluso il Presidente, a seconda che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto rispettivamente da tre o cinque membri), da parte del Consiglio Superiore;

- la restante parte, dall'Assemblea di partecipazione con le

modalità di seguito specificate.

Ciascuno dei Partecipanti, anche istituzionali, presenti, in proprio o per delega, esprime per iscritto un numero di preferenze differenti pari al massimo al numero dei soggetti da nominare. Al termine, il Presidente dell'Assemblea di partecipazione forma la graduatoria e proclama eletti coloro i quali hanno riportato il maggior numero di preferenze. Se alcuno fra costoro non accetta la nomina, viene chiamato il successivo nell'ordine di graduatoria, a condizione che abbia riportato almeno due preferenze.

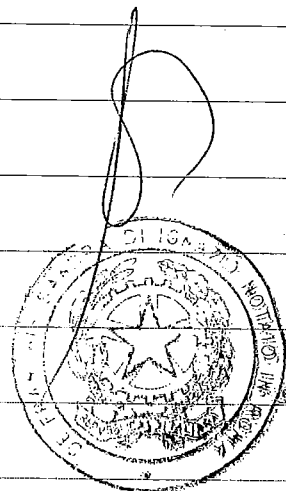
Delle operazioni di voto così esplicatesi è redatto succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea di partecipazione.

11) Consiglio di Amministrazione - Durata incarico e cessazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del C.N.O.A.S.

La carica di consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

I componenti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, dall'organo che ha designato il componente cessato. I componenti subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.



Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio secondo le stesse modalità previste nell'art. 10 del presente Statuto. Il consiglio uscente, in ogni caso, resta in carica con pienezza dei poteri, finché non si sia provveduto alla nomina o al rinnovo dei suoi componenti.

Il componente del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. In tal caso, il sostituto verrà designato dall'organo che ha proceduto a nominare il componente decaduto, secondo le modalità previste nell'art. 10 del presente Statuto.

Il Consiglio Superiore può assegnare un compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche differenziato in ragione di particolari responsabilità assunte, funzioni svolte, lavori eseguiti o specifici risultati conseguiti.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

12) Consiglio di Amministrazione - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione dà attuazione agli indirizzi indicati dal Consiglio Superiore e persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, gli scopi della Fondazione, organizzando e dirigendo l'attività culturale e la gestione della Fondazione medesima. Ove il Consiglio Superiore rilevi la mancata attuazione degli indirizzi forniti al Consiglio di amministrazione

ne, può revocarlo con provvedimento motivato.

Al Consiglio di Amministrazione competono l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, può:

- affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni, ed in genere realizzare ogni attività rientrante negli scopi della Fondazione;

- nominare commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell'oggetto della Fondazione e per l'organizzazione della Fondazione stessa;

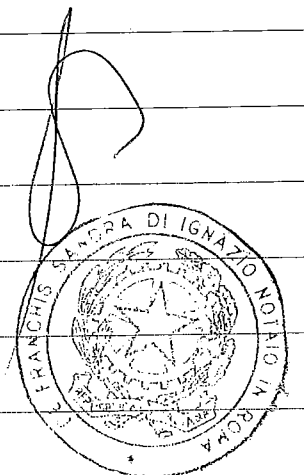
- decidere l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, nominandone i componenti tra professionisti iscritti all'albo di elevata qualificazione ed esperienza e studiosi di materie giuridiche, economiche e di scienze sociali;

la carica di componente del Comitato tecnico-scientifico è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione;

- assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;

- decidere sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

- stabilire le forme, le modalità e la misura delle contribuzioni da parte dei Partecipanti;



- decidere sugli investimenti del patrimonio e sull'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Fondazione;

- predisporre regolamenti rispettosi delle norme vigenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore e tenendo conto che il partecipante istituzionale è un ente pubblico;

- deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;

- deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di difensori, consulenti tecnici e procuratori alle liti.

Per le dismissioni patrimoniali di importo superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) il Consiglio di Amministrazione deve tuttavia chiedere il nulla osta del Consiglio Superiore.

Sulla base delle linee guida concordate con il Consiglio Superiore, il Consiglio di Amministrazione formula i programmi esecutivi per le varie attività della Fondazione.

13) Consiglio di Amministrazione - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche su convocazione effettuata con mezzo elettronico o telematico, almeno bimestralmente ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. In assenza delle formalità di convocazione il Consi-

glio di Amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti. Le riunioni, in linea di principio, devono essere fissate in modo da rendere possibile la partecipazione al maggior numero dei componenti il Consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un componente all'uopo designato di volta in volta dal Consiglio medesimo. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano per oggetto l'attività scientifica della Fondazione possono essere invitati a partecipare i componenti del Comitato tecnico-scientifico, se istituito.

Delle riunioni è redatto succinto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo e da altro componente delegato, in funzione di Segretario, alla verbalizzazione dalla maggioranza dei presenti; il verbale è trascritto su apposito libro, da conservare agli atti della Fondazione, vidimato dal Consiglio superiore in carica all'inizio delle attività o pro-tempore in caso di esaurimento delle pagine.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Revisore unico è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e partecipare ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno (con esclusione delle votazioni a scrutinio segreto), nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14) Presidente della Fondazione - Poteri e Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione è anche il presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte ai terzi. La rappresentanza e la firma della Fondazione spettano altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente delegati dallo stesso Consiglio ai sensi dell'art. 12 nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.

Il Presidente agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, conferendo mandato alle liti.

Il Presidente della Fondazione dirige l'attività dell'Ente, nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle linee guida concordate con il Consiglio Superiore.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15) Consiglio Superiore - Composizione

Il Consiglio Superiore è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere del C.N.O.A.S. oltre che da altri tre componenti scelti dallo stesso Consiglio nazionale, preferibilmente fra i componenti del C.N.O.A.S. o fra i Partecipanti. Il venir meno, per qualsiasi causa, della

qualità di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario, di Tesoriere o di componente del C.N.O.A.S. nonché della qualità di Partecipante comporta l'immediata, automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio Superiore della Fondazione, senza ulteriori formalità di accertamento o di comunicazione. Il Consiglio Superiore resta in carica fino alla scadenza del mandato del C.N.O.A.S.

Nel caso di decadenza o qualora uno o più dei componenti cessino dalla carica, il C.N.O.A.S. provvede tempestivamente, con le modalità indicate nei commi precedenti, alla sostituzione dei mancanti. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo come sopra definita.

Il Presidente del C.N.O.A.S. è anche il Presidente del Consiglio Superiore.

La carica di Presidente del Consiglio Superiore è gratuita.

Con apposita delibera, il Consiglio Superiore può assegnare un compenso ai suoi componenti che non siano anche membri del C.N.O.A.S. A tutti i componenti del Consiglio Superiore spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per la carica, purché debitamente documentate.

16) Consiglio Superiore - Funzioni

Al Consiglio Superiore è attribuita la funzione di indirizzo e di supervisione su tutta l'attività della Fondazione.

In particolare il Consiglio Superiore:

1. stabilisce, anche su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale (anche con periodicità diversa dall'anno solare) o pluriennale;

2. impartisce i conseguenti indirizzi al Consiglio di Amministrazione e supervisiona la loro attuazione;

3. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, con le maggioranze di cui all'art. 17 e secondo le previsioni di cui all'art. 10;

4. stabilisce, con le maggioranze di cui all'art. 17, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, purché entro i limiti indicati nell'art. 10;

5. approva eventuali regolamenti, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione; detti regolamenti, se non contrastano con norme inderogabili o con il presente Statuto, vincolano la Fondazione e tutti i suoi organi;

6. adempie a ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

Il Consiglio Superiore può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, tranne quelli di nomina e quelli relativi all'approvazione dei regolamenti.

17) Consiglio Superiore - Riunioni

Il Consiglio Superiore si riunisce, anche su convocazione effettuata con mezzo elettronico o telematico, ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero ne faccia richiesta

la maggioranza dei componenti.

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio Superiore è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Superiore delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente art. 16. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Superiore, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Superiore verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro vidimato dal Presidente del Consiglio Superiore; tali verbali saranno sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione.

A discrezione del Presidente alle riunioni del Consiglio Superiore possono essere invitati i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico.

18) Assemblea di partecipazione - Composizione

L'Assemblea di partecipazione, presieduta dal Presidente della Fondazione, è composta da:

- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- tutti i componenti del Consiglio Superiore;

- tutti i Partecipanti, anche istituzionali, della Fondazione.

19) Assemblea di partecipazione - Funzioni

L'Assemblea di partecipazione:

- approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo dell'esercizio successivo;

- approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto dell'esercizio precedente.

Il rendiconto e il conto preventivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere consegnati al Revisore unico almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'Assemblea di partecipazione;

- ascoltate, nelle stesse sedi, le relazioni del Presidente - che illustra l'attività da svolgere nell'esercizio successivo o svolta nell'esercizio precedente, i fatti salienti verificatisi nei primi mesi dell'anno in corso e le prospettive future - può formulare raccomandazioni;

- delibera le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti;

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni e nei limiti di cui all'art. 10;

- nomina il Revisore unico;

- nomina i liquidatori;

- adempie a ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

20) Assemblea di partecipazione - Riunioni

Le riunioni dell'Assemblea di partecipazione sono convocate dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o inoltrato per telegramma o fax o altro mezzo elettronico o telematico almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve essere inviato anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore unico. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, l'Assemblea di partecipazione è validamente costituita se sono presenti tutti i suoi componenti. L'Assemblea di partecipazione è altresì convocata quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio Superiore, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Non hanno diritto di voto, né in proprio, né in qualità di delegato o di delegante, i componenti del Consiglio Superiore e del Consiglio di Amministrazione.

Il partecipante istituzionale ha diritto di esprimere la maggioranza dei voti necessari per l'approvazione del conto preventivo, del rendiconto e delle modifiche statutarie.

Gli altri Partecipanti hanno diritto di esprimere un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di contribuzione o dell'apporto effettuato, a favore della Fondazione.

Ciascuno dei soggetti con diritto di voto può farsi rappresentare nella Assemblea di partecipazione, con delega conferita per iscritto; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe. L'Assemblea di partecipazione delibera validamente in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, più della metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti, fermo restando quanto previsto nell'art. 19 del presente Statuto; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ogni caso, chi interviene in più vesti, previa opzione per la veste in cui partecipa, deve essere computato una sola volta nel quorum costitutivo e/o deliberativo, e può comunque esprimere un solo voto nell'Assemblea di partecipazione.

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea di partecipazione. Un componente del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. Le riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea di partecipazione vengono fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro vidimato dal Presidente della Fondazione; la funzione di segretario verbalizzante spetta ad un componente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza ad al-

tro componente dell'Assemblea di partecipazione, designato a

maggioranza dei presenti alla riunione, ovvero ad un Notaio.

Ogni verbale è sottoscritto dal segretario della riunione e

da chi la presiede.

21) Revisore unico

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è

esercitato da un Revisore Unico.

Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di partecipazione

fra i revisori legali iscritti nel registro dei revisori le-

gali. Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di

partecipazione e può effettuare controlli sulla contabilità

della Fondazione; il Revisore unico predispone annualmente

una dettagliata relazione sul rendiconto ed un parere sul

conto preventivo, da depositare presso la sede almeno 15

(quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione

dei documenti da parte dell'Assemblea di partecipazione.

Il Revisore unico resta in carica fino all'approvazione del

conto consuntivo dell'esercizio in cui scade il mandato del

C.N.O.A.S. e comunque fino all'insediamento del nuovo Consi-

glio. Può essere riconfermato una sola volta.

L'Assemblea di partecipazione assegna un compenso al Revisore

unico, a cui spetta comunque il diritto al rimborso delle

spese sostenute per l'ufficio, purché debitamente documenta-

te.

22) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre 2015.

23) Compensi

Fatte salve le espresse deroghe contenute nel presente Statuto, ogni carica relativa a tutti gli Organi della Fondazione è gratuita.

24) Liquidazione

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione nomina uno o più liquidatori.

25) Clausola di rinvio

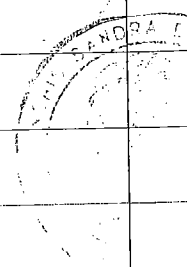
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

26) Disposizioni transitorie

Al fine di assicurare continuità gestionale nella fase di avvio delle attività della Fondazione, secondo i principi e gli intendimenti del Consiglio nazionale che l'ha istituita, i componenti del Consiglio Superiore della Fondazione nominati alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica e nella pienezza delle proprie funzioni per i tre anni successivi alla costituzione della Fondazione stessa.

Firmato: MORDEGLIA Silvana

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)



E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti.

Roma, 20 marzo 2019

S. Noelli

